

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modificazioni;

Vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966 relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere;

Vista la direttiva 2004/55/CE che modifica la predetta direttiva 66/401/CEE;

Considerata la necessità di recepire la direttiva 2004/55/CE;

Decreta:

Art. 1.

All'allegato III, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, «elenco delle specie», sezione I, «colture erbacee da pieno campo», i termini:

«*Festuca pratensis* H. x *Lolium multiflorum* Lam.: ibridi risultanti dall'incrocio di *Festuca* dei prati con Loglio italico (compreso il Loglio westervoldico) x *Festulolium*», sono sostituiti dai termini:

«*Festuca* spp. x *Lolium* spp.: ibridi risultanti dall'incrocio di una specie del genere *Festuca* con una specie del genere *Lolium* (x*Festulolium*).»

Art. 2.

1. All'allegato V - Contrassegno degli imballaggi, sezione I, lettera B), a), punto 4 è aggiunta la seguente frase: «Nel caso di x*Festulolium* sono indicati i nomi delle specie appartenenti ai generi *Festuca* e *Lolium*».

2. All'allegato V - Contrassegno degli imballaggi, sezione I, lettera B), c), punto 4 è aggiunta la seguente frase: «Nel caso di x*Festulolium* sono indicati i nomi delle specie appartenenti ai generi *Festuca* e *Lolium*».

Art. 3.

All'allegato VI - Condizioni cui devono soddisfare le sementi, sezione I, lettera C), A-Tabella, alla colonna 2, in corrispondenza di *Vicia sativa*, la cifra «85» è sostituita dalla cifra «80».

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 giugno 2004

Il Ministro: ALEMANNI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

04A06026

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DIRETTIVA 27 maggio 2004.

Disposizioni interpretative delle norme relative agli standard di qualità nell'ambiente acquatico per le sostanze pericolose.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Visto il decreto ministeriale 6 novembre 2003, n. 367, che ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, ha emanato il regolamento che fissa gli standard di qualità nell'ambiente acquatico per le sostanze pericolose;

Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e sue modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni sulla tutela delle acque e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, con particolare riferimento agli articoli 4, 5, 28, 34, comma 1, 42, 43, 44 e 62, comma 3;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 «Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura»;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372 «Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Vista la direttiva quadro in materia di tutela delle acque 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, che prevede la riduzione e la graduale eliminazione dell'inquinamento provocato dallo scarico, emissioni e rilascio di sostanze prioritarie;

Considerato che, ai fini della tutela delle acque, per le sostanze pericolose devono essere fissati obiettivi in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;

Considerato che lo strumento pianificatorio di tutela delle acque dall'inquinamento è definito nei piani regionali di tutela di cui al titolo IV, capo 1, del citato decreto legislativo n. 152/1999, il quale prescrive che le regioni debbono svolgere un'attività conoscitiva volta all'individuazione delle pressioni antropiche ed al rilevamento dello stato di qualità dei corpi idrici e che, sulla base dei dati raccolti, le regioni medesime devono approvare il piano regionale di tutela delle acque entro il 31 dicembre 2004;

Considerato che il Parlamento ha conferito al Governo la delega per il recepimento della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azio-

ne comunitaria in materia di acque (legge 31 ottobre 2003, n. 306 «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2003»).

Considerato che il Governo, con l'atto di recepimento della direttiva sopra richiamata e con l'adozione del testo unico sulle acque previsto dal disegno di legge sulla delega ambientale, di cui si attende la prossima approvazione parlamentare, intende riordinare la normativa vigente in vista degli obiettivi comunitari di qualità da conseguire entro il 2015 e delle norme comunitarie di attuazione della citata direttiva 2000/60/CE;

E M A N A

la seguente direttiva:

1. Obiettivo del decreto ministeriale n. 367/2003 è di fissare in modo uniforme su tutto il territorio nazionale gli standard di qualità nell'ambiente acquatico nella matrice acquosa, per i corpi idrici significativi e per quelli a specifica destinazione, al fine di assicurare un'elevata tutela ambientale alle scadenze temporali fissate dal decreto legislativo n. 152/1999 al 2008 (art. 5, comma 3) e al 2015 (art. 4, comma 4), per le sostanze pericolose individuate a livello comunitario, immesse nell'ambiente idrico da fonti puntuali e diffuse.

Il decreto va pertanto interpretato ed applicato nel rispetto del quadro normativo costituito dal sovraordinato decreto legislativo n. 152/1999 che al suo titolo IV individua quali strumenti di tutela i piani di tutela delle acque (capo I, articoli 42-44) e la disciplina degli scarichi (capo II, articoli 45-53).

Infatti, lo strumento sostanziale per la tutela delle acque dall'inquinamento provocato dalle sostanze pericolose è definito negli articoli 42, 43 e 44 del decreto legislativo citato, i quali prescrivono che le regioni debbono svolgere un'attività conoscitiva finalizzata all'individuazione delle pressioni antropiche ed al rilevamento dello stato di qualità dei corpi idrici. Sulla base dei dati raccolti, le regioni devono approvare il piano di tutela delle acque non oltre il 31 dicembre 2004. In questo contesto va considerata anche la gestione dei fanghi derivanti dagli impianti di depurazione.

La disciplina degli scarichi, ex art. 28 del decreto legislativo n. 152/1999, consegue alle decisioni pianificatorie di cui sopra.

2. Le disposizioni del decreto ministeriale n. 367/2003 concernenti gli scarichi si applicano, ai sensi dell'art. 34, comma 1, del decreto legislativo n. 152/1999, agli stabilimenti nei quali si svolgono attività che comportano la produzione, la trasformazione o l'utilizzazione delle sostanze pericolose considerate nel decreto stesso e nei cui scarichi sia accertata la presenza di tali sostanze in quantità o concentrazioni superiori ai limiti di rilevanza delle metodiche analitiche disponibili. Si tratta pertanto di due condizioni concorrenti e sol-

tanto in presenza di entrambe si deve ritenere che gli scarichi siano da qualificare «scarichi di sostanze pericolose».

3. In particolare, sulla base della normativa vigente, l'autorità competente in sede di rilascio dell'autorizzazione, tenendo conto della tossicità, della persistenza e della bioaccumulazione della sostanza considerata nell'ambiente in cui è effettuato lo scarico, può fissare, in particolari situazioni di accertato pericolo per l'ambiente anche per la copresenza di altri scarichi di sostanze pericolose, valori-limite di emissione più restrittivi di quelli fissati ai sensi della normativa generale.

Per le sostanze di cui alla tabella 3/A dell'allegato 5 del decreto legislativo n. 152/1999, derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella, la quantità massima ammissibile della sostanza continuerà ad essere espressa in unità di peso per unità di elemento caratteristico dell'attività inquinante e cioè per materia prima o per unità di prodotto, in conformità con quanto indicato nella stessa tabella.

Per le acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose il punto di misurazione dello scarico si intende fissato subito dopo l'uscita dallo stabilimento o dall'impianto di trattamento che serve lo stabilimento medesimo. Restano fermi, altresì, il disposto dell'art. 28, comma 5, che lascia all'autorità competente la decisione in materia di separazione degli scarichi di processo da quelli delle acque di raffreddamento, il disposto dell'art. 39 in materia di acque di prima pioggia nonché la normativa sui fanghi di depurazione di cui al decreto legislativo n. 99/1992.

Per tutte queste disposizioni le autorità competenti scaglioneranno nel tempo le prescrizioni autorizzative, dando ai titolari delle attività da cui originano gli scarichi i tempi di adeguamento necessari nel rispetto del disposto dell'art. 62, comma 3, del decreto legislativo n. 152/1999.

4. L'allegato B del decreto ministeriale n. 367/2003 essendo finalizzato — come espressamente previsto dall'art. 1, comma 10 — al raggiungimento degli standard di qualità per le sostanze pericolose, integra il punto 1.2 dell'allegato V del decreto legislativo n. 152/1999, e deve conseguentemente intendersi riferito agli scarichi contenenti sostanze pericolose, individuati all'art. 34, comma 1, dello stesso decreto. In attesa del recepimento della direttiva CE/2000/60 — che disciplinerà dettagliatamente la materia modificando, se del caso, la normativa sostanziale vigente, di cui, in particolare, al decreto legislativo n. 152/1999 (capo III), nonché al decreto legislativo n. 372/1999 e al decreto legislativo n. 99/1992 — la scelta se attenersi o meno alle indicazioni riportate nel predetto allegato B rientra nelle facoltà delle autorità competenti, ai sensi di quanto precisato al precedente punto 3 e con le precisazioni di cui al successivo punto 5.

5. Per assicurare la necessaria trasparenza degli atti amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in materia di procedimento

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», ogni prescrizione eventualmente adottata nelle autorizzazioni dovrà essere adeguatamente motivata sulla base delle indicazioni contenute nel piano regionale di tutela, tenendo conto in particolare della portata del corpo d'acqua e del carico massimo ammissibile nello stesso. Si ricorda infatti che l'art. 3 comma 1, della predetta legge prescrive che ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato e che la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile anche l'atto cui essa si richiama che, nel caso in specie, non può essere che il piano regionale di tutela delle acque.

6. Considerata l'esigenza di assicurare il raggiungimento degli standard di qualità delle acque dall'inquinamento delle sostanze pericolose con criteri di omogeneità sul territorio, le autorità competenti si atterranno a quanto sopra indicato al fine di garantire l'unitarietà dell'azione di tutela ambientale.

Roma, 27 maggio 2004

Il Ministro: URBANI

04A06024

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 17 maggio 2004.

Riconoscimento, in favore della cittadina comunitaria prof.ssa Klaudia Niederlechner, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante, in applicazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 21 dicembre 1988 (89/48/CEE) e del relativo decreto legislativo di attuazione 27 gennaio 1992, n. 115.

IL DIRETTORE GENERALE PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge

28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2003, n. 319;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea dalla persona sotto indicata, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al detto, del pari sotto indicato titolo di formazione;

Rilevato, in base a quanto comprovato da apposita documentazione, che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115) a quella cui la persona interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 115);

Rilevato che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Vista la documentazione prodotta relativa: alle materie sulle quali verte la formazione attestata dal titolo professionale; alle attività comprese nella professione cui si riferisce il titolo; alla conoscenza della lingua italiana;

Ritenuto, conformemente alla valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 13 maggio 2004, indetta per quanto prescrive l'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115:

che sussistono i presupposti per il riconoscimento atteso che il titolo posseduto dalla persona interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

che il riconoscimento non debba essere subordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 115) atteso che: la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente; la professione cui si riferisce il riconoscimento non comprende attività che non esistono nella professione corrispondente del Paese che ha rilasciato il titolo;

che la formazione professionale attestata dal titolo non è inferiore, per durata, a quella prevista in Italia (art. 5, comma 2, citato decreto legislativo n. 115);

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto:

diploma di istruzione superiore: «Magistra der Philosophie (Magistra philosophiae)» rilasciato l'8 novembre 1999 dalla «Leopold-Franzens-Universität Innsbruck»;